



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2009.

LEGGE 27 APRILE 2009 N.56

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1979 N. 33

“DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI E AGLI ESAMI DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO”

Art. 1

L'articolo 1 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“Gli insegnanti della Scuola Media dell'obbligo di cui alla Legge 1° agosto 1963 n. 32, componenti il Consiglio di Classe, compilano in sede di valutazione per ogni singolo alunno un profilo personale concernente:

- a) il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno nelle singole materie d'insegnamento;
- b) il comportamento;
- c) la partecipazione alle attività scolastiche e il livello globale di maturazione raggiunto da ogni singolo alunno.”.

Art. 2

L'articolo 2 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“Per ogni singola materia, i singoli insegnanti propongono al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, una valutazione espressa in decimi che può essere accompagnata da un giudizio analitico.

Per ogni singolo alunno, ogni insegnante propone al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, la valutazione del comportamento mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Per ogni singolo alunno il Consiglio di Classe esprime un giudizio globale, secondo le indicazioni del punto c) articolo 1.

Sono ammessi alla classe successiva e all'esame di licenza Media dell'obbligo, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, gli studenti che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nella valutazione di comportamento.

Il giudizio globale, di cui al punto c) dell'articolo 1, in sede di valutazione finale deve tener conto del lavoro svolto durante tutto l'anno scolastico.”.

Art. 3

L'articolo 3 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“L'esame di licenza della Scuola Media Inferiore si conclude:

- a) in caso di esito positivo, con l'attribuzione di una valutazione complessiva espressa in decimi e illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi;

- b) in caso di esito negativo, con la dichiarazione di “non licenziato”.

La certificazione analitica dei traguardi di competenza, di cui al punto a) del presente articolo, diventa esecutiva dall'anno scolastico 2009/2010.”.

Art. 4

L'articolo 4 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“Gli adempimenti relativi alla formazione delle Commissioni esaminatrici, al calendario degli esami, alle prove d'esame, agli aspetti amministrativi pratici connessi all'esecuzione di quanto disposto dalla presente legge, sono attuati, con disposizione del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, a mente dell'articolo 3 della Legge 29 ottobre 1975 n. 40.”.

Art. 5

Sono convalidate le valutazioni formulate nel presente anno scolastico per il primo quadrimestre.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta